



Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
VIA MUNTER N. 21 – 90145 – PALERMO

Aree e Servizi Tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici Regionali Espletamento Gare d'Appalto
Osservatorio Lavori Pubblici
Organismo di Ispezione

IL DIRIGENTE GENERALE

Prot. n. 65811 del 27/04/2020

Alle Aree e Servizi del Dipartimento Regionale Tecnico
LORO SEDI

e p. c.

Al Presidente della Regione Siciliana
Ufficio di diretta collaborazione
PALERMO

All'Assessore Regionale delle infrastrutture e della mobilità
Ufficio di diretta collaborazione
PALERMO

Loro PEC

OGGETTO: DIRETTIVA. Livello di progettazione minimo ed elaborati minimi necessari per richiedere il PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) nelle opere pubbliche.

Questo Dipartimento è stato incaricato, dal Presidente della Regione Siciliana e dall'Assessore delle Infrastrutture e della mobilità, di attività progettuali che richiedono l'acquisizione di Valutazione di Impatto Ambientale e il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti in questione, che possono essere acquisiti con il PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale).

I succitati atti autorizzativi da richiedere, peraltro, vanno indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal "proponente stesso".

Attese la difficoltà oggettiva di ottenere i suddetti pareri e la mole di documenti comunque necessari, al fine di non vanificare l'attività lavorativa tesa a raggiungere livelli di progettazione non richiesti, si rende opportuna una riflessione in merito allo sforzo utile ad ottenere i primi necessari assensi dagli Uffici pubblici coinvolti.

Il presente documento, pertanto, è redatto ai fini dell'esatta individuazione degli elaborati minimi e del livello di progettazione minimo necessario per richiedere il PAUR (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale).

Di seguito si elencano le principali norme che regolano l'argomento per come risultano tra loro correlate.

D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. Art. 27-bis. Provvedimento autorizzatorio unico regionale

(articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017)

1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale **il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1***, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

*** D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. Art. 23. Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti**

(articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2017)

1. Il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

- a) gli **elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g)****;
- b) lo studio di impatto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
- g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**** D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. Art. 5. Definizioni**

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA **gli elaborati progettuali presentati dal proponente sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**,*** o comunque con un livello tale da consentire la compiuta

valutazione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla procedura di cui all'articolo 20.

***** D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Art. 23, commi 5 e 6, (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)**

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo (...)

3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-oviesimo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. ****

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g) (quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da

realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. *(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)*

****** D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.*****

Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

******* Allo scopo, gli elaborati del livello di fattibilità tecnica ed economica possono evincersi da:**

- DPR 207/2010 Art. 14. Studio di fattibilità

1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:

- a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
- b) l'analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
- c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'[articolo 3, comma 15-ter, del codice](#);
- d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche, amministrative;
- e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell'intervento, dei requisiti dell'opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall'intervento, nonché l'individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori culturali e paesaggistici.

- DPR 207/2010 Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del

documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica;
- c) studio di prefattibilità ambientale;
- d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
- e) planimetria generale e elaborati grafici;
- f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
- g) calcolo sommario della spesa;
- h) quadro economico di progetto;
- i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

Dalle elencate norme e dalla loro correlazione si evince che il livello minimo per richiedere il PAUR è quello del progetto di fattibilità, come definito dall'articolo 23 commi 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 con gli elaborati di cui al DPR 207/2010 art. 14 e 17.

Gli Uffici in indirizzo si atterranno all'odierna direttiva, ogni qual volta il Responsabile Unico del Procedimento ritenga necessario acquisire la Valutazione di Impatto Ambientale.

Si fa infine presente che ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D. L.gs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. *“La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione”*.

Resta pertanto in capo al RUP o al Dirigente del Servizio, rappresentante della Stazione Appaltante, indicare in ultima analisi le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari, integrando quelli ritenuti utili e/o escludendo quelli ritenuti ridondanti.

La presente direttiva sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

IL DIRIGENTE GENERALE
Salvatore Lizzio